

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999.

Modificazioni e integrazioni alle tabelle A e B annesse alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici⁽¹⁾.

(1) Titolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1999, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta *legge n. 720/1984*, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto il *D.P.C.M. 3 febbraio 1989*, *D.P.C.M. 29 agosto 1989*, *D.P.C.M. 2 luglio 1990* e il *D.P.C.M. 14 settembre 1994*, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990 e n. 235 del 7 ottobre 1994, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla citata *legge n. 720/1984*;

Considerato che le unioni di comuni hanno una connotazione giuridica pubblica e beneficiano di contributi a carico del bilancio statale, per cui si ravvisa la necessità di inserirle nella tabella A;

Visto l'art. 15 del *decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66*, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, prevedendone l'inserimento nella tabella A;

Visto l'art. 9, comma 4, del *decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143*, che ha previsto il passaggio dalla tabella A alla tabella B dell'ANAS, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 7 aprile 1998, n. 945, che ha sancito l'illegittimità dell'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli Automobile Clubs provinciali e locali;

Considerato che le autorità portuali previste dall'articolo 6 della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, hanno una connotazione giuridica pubblica e che i loro flussi finanziari interessano direttamente la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità del loro inserimento nella tabella A;

Vista la sentenza n. 1305 del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 giugno 1994 con la quale è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi che svolgono servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto pubblico locale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 78/99 del 1° dicembre 1998 con la quale è stata confermata la legittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi di trasporto pubblico locale;

Considerata l'opportunità di eliminare, in quanto compresi nella denominazione «Aziende ospedaliere, *decreto legislativo n. 502/1992*» esistente nella tabella A, i seguenti enti: Istituti clinici di perfezionamento; Istituto Ortopedico «G. Pini» di Milano; Ospedale Bormio e Sondalo di Sondrio; Ospedale Cà Niguarda di Milano; Ospedale Fatebenefratelli di Milano; Ospedale L. Macchi di Varese; Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano; Ospedale S. Gerardo dei Tintori di

Monza; Ospedale S. Paolo di Milano; Ospedale Sacco di Milano; Ospedali Riuniti di Bergamo; Spedali civili di Brescia;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione «Aziende ospedaliere, *decreto legislativo n. 502/1992*» in «Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al *decreto legislativo n. 502/1992*» al fine di assicurare maggiore chiarezza a detta denominazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del *decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 gennaio 1990, n. 8*, e dagli articoli 3 e 4 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*;

Vista la *legge 23 dicembre 1996, n. 662*, che, all'articolo 1, comma 155, ha previsto l'inserimento nel sistema di tesoreria unica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali;

Visto l'art. 5, comma 9-bis, del *decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 1995, n. 437*, che ha stabilito che ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano le norme dettate per gli enti locali;

Visto l'art. 6 del *decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 411*, con il quale l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ha assunto la denominazione «Ente irriguo umbro-toscano»;

Visto l'art. 1 della *legge 21 dicembre 1996, n. 665*, che ha modificato la denominazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ANAV), in «Ente nazionale di assistenza al volo» (ENAV);

Visto l'art. 1 del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e soppresso il Registro aeronautico italiano precedentemente inserito nella tabella A;

Visto l'art. 4, comma 1, del *decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 1990, n. 58*, che ha disposto l'inserimento, nella tabella A del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;

Considerata l'opportunità di escludere dalla tabella A - in conformità alle sentenze n. 24 del 17/24 gennaio 1991 della Corte costituzionale e n. 1534/1999 del 24 maggio 1999 del TAR del Lazio - gli istituti e le aziende per l'edilizia residenziale pubblica in quanto enti regionalizzati;

Considerata l'opportunità di individuare nella tabella A in un'unica denominazione gli «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269*», con la conseguente eliminazione dei seguenti enti già ricompresi nella suddetta denominazione: Ente Ospedaliero «Policlinico S. Matteo» di Pavia; Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma; Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; Istituto «Giannina Gaslini» di Genova; Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio de Bellis» di Castellana Grotte; Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona; Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano; Istituto Neurologico «Carlo Besta» di Milano; Istituto per la cura dei tumori «Fondazione Senatore Pascale» di Napoli; Istituto Scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova; Ospedale Maggiore di Milano; Ospedale Oncologico di Bari; Ospedale per l'Infanzia e «Pie Fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi» di Trieste;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374*, che ha istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), attraverso la fusione dell'ISCO e dell'ISPE, già inseriti nella tabella A;

Visto l'art. 3 della *legge 25 novembre 1995, n. 505*, che ha istituito l'Istituto per l'Africa e l'Oriente, nel quale sono stati incorporati l'Istituto Italo-Africano e l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente già inseriti nella tabella A;

Visto l'art. 1, comma 5, del *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506*, che ha disposto l'inserimento nella tabella A dell'Istituto nazionale per la fisica della materia;

Visto l'art. 11 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*, e successive modificazioni, che stabilisce l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati;

Visto l'art. 9, comma 12, della *legge 8 ottobre 1997, n. 352*, che ha disposto l'inserimento nella tabella A della Soprintendenza archeologica di Pompei;

Considerata la necessità di eliminare le opere universitarie dalla attuale denominazione «Università statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere generale» in relazione a quanto stabilito dall'art. 1 del *decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 1979, n. 642*;

Visto l'art. 29, comma 10, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, che ha escluso dal sistema di tesoreria unica, a decorrere dal 1° luglio 1999, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università;

Considerato che alla liquidazione dell'EAGAT provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e che, pertanto, si rende necessario escludere l'ente dalla tabella A;

Viste le pronunce del giudice amministrativo (sentenze del TAR del Lazio del 18 ottobre 1989) con i quali è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nella tabella A dei Consorzi di bonifica;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella A il Consorzio per l'Idrovia Padova-Venezia che è stato soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1988);

Considerata la necessità di escludere dalla tabella A l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che è stato trasformato in società per azioni dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141*;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella A gli «Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate» che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal *decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134*;

Ritenuto di dover eliminare dalla tabella A il Centro sperimentale di cinematografia (ora Fondazione Scuola nazionale di Cinema) e l'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (ora Società di Cultura la Biennale di Venezia), tenuto conto della loro natura giuridica privata, come si evince dal *D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426* e *D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19*;

Considerata la necessità di eliminare dalla tabella A l'Istituto del Dramma Antico che è stato trasformato in fondazione di diritto privato dal *decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20*;

Considerata l'esigenza di eliminare dalla tabella A l'Istituto Villa Marelli per le patologie del torace di Milano, essendo confluito in una delle aziende sanitarie di cui alla stessa tabella A;

Considerato che occorre eliminare dalla tabella A l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in quanto il finanziamento di detto Istituto, dotato di piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, è assicurato, ai

sensi del *decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373*, dai contributi di vigilanza a carico delle compagnie assicurative;

Visto l'art. 6, del *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479*, che ha istituito l'INPDAP, prevedendone l'inserimento nella tabella *B*, con contestuale soppressione delle gestioni da esso incorporate, tra cui quella dell'ENPAS;

Visto l'art. 2, del *decreto legislativo n. 479/1994* che ha istituito l'IPSEMA, prevedendone l'inserimento nella tabella *B*;

Vista la *legge 29 gennaio 1992, n. 58*, che ha soppresso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed ha trasferito all'Istituto Postelegrafonici, inserito nella tabella *B*, i compiti svolti dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *B* la cassa conguaglio per il settore telefonico che è stata soppressa con il provvedimento del Ragioniere generale dello Stato del 23 gennaio 1997, n. 225514;

Considerato che, a differenza della cassa conguaglio zucchero in liquidazione, i flussi finanziari della cassa conguaglio per il settore elettrico non interessano, direttamente o indirettamente, la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità di escluderla dalla tabella *B*;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *B* le Federazioni sportive nazionali che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, come stabilito dall'art. 15 del *decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*;

Vista la *legge 26 novembre 1993, n. 489*, che, agli articoli 1 e 2, ha trasformato il Mediocredito Centrale e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa) in società per azioni e che, pertanto, è necessario escludere tali enti dalla tabella *B*;

Vista la *legge 24 dicembre 1993, n. 537*, che, all'articolo 1, comma 43, ha soppresso l'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato che va, quindi, esclusa dalla tabella *B*;

Considerata la necessità di eliminare dalla tabella *B* il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) che è stato soppresso dall'art. 19 della *legge 23 dicembre 1994, n. 724*;

Ravvisata l'opportunità di modificare le tabelle *A* e *B* e di riproporre altresì una stesura aggiornata e completa delle suddette tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via legislativa che amministrativa;

Decreta:

1. Nella tabella *A* sono inseriti i seguenti enti:

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

2. L'ANAS è spostata dalla tabella *A* alla tabella *B*.

3. Le tabelle *A* e *B* annesse alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e amministrativi indicati nelle premesse e dagli articoli 1 e 2, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

4. La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 è fissata al 1° dicembre 1999. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 30 novembre 1999, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di

tesoreria provinciale dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito, ad eccezione, per le Unioni di comuni, delle eventuali disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.

Gli enti di cui al precedente comma dovranno altresì provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1999 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali. Sono altresì esclusi dallo smobilizzo gli eventuali titoli acquistati dalle Unioni di comuni con le disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.

Le contabilità speciali intestate ai dipartimenti e agli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università continuano ad essere aperte, anche dopo il 1° luglio 1999, esclusivamente al fine di consentire il loro graduale azzeramento ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 10, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*.

Tabella A ⁽²⁾

(2) Sostituisce la tabella A annessa alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, in virtù di quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto.

Tabella B ⁽³⁾

(3) Sostituisce la tabella B annessa alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, in virtù di quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto.

Data di aggiornamento: 17/05/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09/11/1999